

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3535

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GHIO, CASTELLUCCI, D'AMATO, CERUTI CARLO, NANNINI,
ORIGLIA, MERENDA**

Presentata il 25 ottobre 1966

Modifiche alla legge 22 luglio 1966, n. 613

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 luglio 1966, n. 613, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori, ormai in applicazione, ha costituito un notevole traguardo della previdenza sociale in favore dei lavoratori autonomi, conseguendo un necessario equilibrio fra le varie categorie interessate, venendo incontro ad una legittima istanza che da anni era stata formulata dalle imprese commerciali.

È merito, quindi, del Parlamento di aver considerato tale attesa degli operatori commerciali con particolare ed urgente comprensione, al punto che la legge ha potuto trovare sollecito corso tanto alla Camera quanto al Senato, in un clima di unanime consenso alla iniziativa del Governo e a quelle che da varie parti parlamentari erano state intraprese sullo stesso argomento.

La necessità di giungere al più presto a dare il doveroso equilibrio alle prestazioni fra i tre settori del lavoro autonomo (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali), ha consigliato, nell'*iter* delle precedenti discussioni, l'accantonamento di alcuni problemi che, a perfezionamento della legge in parola, debbono ora trovare una loro decisiva risoluzione.

Ci limiteremo a quelli che anche dalla iniziata nuova esperienza si rilevano più importanti, salvo un ulteriore coordinamento di

tutta la materia, così come opportunamente è stato auspicato dai due rami del Parlamento, allo scopo di raggiungere una completa ed organica riforma previdenziale con una più adeguata ed uniforme sistemazione dei trattamenti pensionistici.

Riferendoci alla presente proposta di legge, prospettiamo alla comprensione degli onorevoli colleghi quanto segue.

L'applicazione in atto della legge n. 613 conferma le preoccupazioni che si erano avvertite durante l'esame e cioè quelle riguardanti il contrasto fra la legge 27 novembre 1960, n. 1397, che contempla l'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore anche degli « affini », e la nuova legge che, invece, li esclude.

Il fatto che la legge 22 luglio 1966, n. 613, faccia esplicito riferimento agli iscritti alle casse mutue malattie, così come la legge n. 1397 li prevedeva, in un'ampia considerazione della struttura cui normalmente si regola la famiglia che gestisce un'impresa commerciale, non avrebbe dovuto precludere agli « affini » il diritto alla nuova assicurazione, così come quella di malattia opportunamente lo sanciva, quando, comunque, nella attività degli « affini » non sussistesse rapporto soggetto ad assicurazione obbligatoria come lavoro dipendente.

È un atto di giustizia che va compiuto per rendere l'applicazione della nuova legge conforme alla sfera di intervento cui specifi-

catamente si riferisce con l'assicurazione malattia.

È doveroso, per quanto riguarda l'articolo 18, aver presente come gli esercenti attività commerciali, autentica espressione del lavoro autonomo, sono giunti al pensionamento dopo diversi anni da quello concesso ai coltivatori diretti e agli artigiani, per cui — nel frattempo — numerosi operatori sono andati invecchiando prima ancora che la nuova legge entrasse in vigore, attraverso situazioni che per ragioni di salute o di età hanno visto, in diversi casi, la cancellazione dagli elenchi, a seguito di necessarie cessioni d'impresa, pur trattandosi di operatori inizialmente iscritti alla Casse mutue malattia.

Sarebbe, pertanto, un'opera di giustizia, prevedere il diritto alla pensione, attraverso anche cinque annualità di contributi pensionistici a carico degli interessati, per coloro che risultassero cessati dalle attività commer-

ciali, avendo compiuto l'età prescritta, purché siano stati iscritti per qualche tempo nelle Casse mutue stesse.

Sull'articolo 28 della legge n. 613 riteniamo necessarie alcune precisazioni onde rendere ancor più operante la integrazione volontaria.

È necessario, infine, oltre ad alcune questioni di rappresentanza negli organi della gestione, attesa la consistenza dei settori assicurati, aver presente l'urgenza di ampliare l'attuale limite dei tre milioni di ricchezza mobile, previsto dall'articolo 1 (lettera *a*) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in quanto la mobilità del reddito imponibile, in rapporto ai prezzi attuali, deve trovare un congruo adeguamento, in ordine alla sfera di applicazione della previdenza e alle finalità cui essa nobilmente si ispira.

Confidiamo, pertanto, nell'accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono considerati familiari coadiutori, agli effetti della legge 22 luglio 1966, n. 613, di cui all'articolo 2, anche gli affini entro il terzo grado, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti alla assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

ART. 2.

La lettera *f*) dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è così sostituita:

« *f*) cinque rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

ART. 3.

L'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è così sostituito:

« Le funzioni dei sindaci della gestione sono esercitate dal collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che sarà integrato, nell'assolvimento di queste specifiche funzioni, da due rappresentanti delle categorie interessate alla presente legge, nominati dal Ministro del lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

ART. 4.

Il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuto anche a coloro che, avendo compiuto 65 anni se uomini e 60 se donne, abbiano cessato la loro attività prima dell'entrata in vigore della stessa legge, ma successivamente all'entrata in vigore della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e siano stati iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per l'assicurazione obbli-

gatoria contro le malattie per l'anno 1961 e successivi fino alla cessazione della loro attività.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati dovranno versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale cinque annualità delle contribuzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, a carico degli assicurati.

ART. 5.

L'articolo 28 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è così sostituito:

« Per i lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e per quelli esclusi per aver superato i prescritti limiti di reddito, è costituita una forma di previdenza a carattere volontario per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Sulla misura dei contributi, nonché sulle modalità della loro eventuale variazione, sarà provveduto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, anche per quanto riguarda la forma di gestione dell'assicurazione integrativa per la previdenza volontaria che sarà tuttavia regolata con il sistema della capitalizzazione a premio medio generale con contributi a completo carico degli iscritti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

ART. 6.

La lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è così sostituita:

« *a)* siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i cinque milioni di lire ».